SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2679

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUDIN, ANDREOTTI, BATTISTI, CREMA, DEL TURCO, FABRIS, GUERZONI, MARINO, MARTONE, MORANDO, MORSELLI, PIANETTA, PROVERA, SODANO Calogero, SODANO Tommaso, TOIA, TURCI e ZAVOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 2003

Integrazioni alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati razziali

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. – A favore dei perseguitati razziali sono state approvate dal Parlamento della Repubblica numerose leggi, che sono elencate e illustrate nel volume «L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987)», Servizio studi del Senato, Roma, 1988, con prefazione di Giovanni Spadolini.

Tuttavia il legislatore non è riuscito a dare un'equa soluzione a tutti i problemi degli ormai pochi superstiti delle persecuzioni subite durante il periodo dei regimi fascista e nazista. Alcune norme (ad esempio la legge 22 dicembre 1980, n. 932) non sono state del tutto attuate in quanto la competente Commissione ha respinto – con una interpretazione restrittiva del concetto di «persecuzione di ordine razziale» – molte delle domande presentate dai perseguitati razziali rivolte ad ottenere l'assegno vitalizio di benemerenza.

A ciò va aggiunto il fatto che tra gli esclusi dal riconoscimento del diritto all'assegno di benemerenza vi sono anche coloro che hanno subito le persecuzioni dopo l'8 settembre 1943.

Più sezioni giurisdizionali – regionali e centrali – della Corte dei conti hanno accolto però diversi ricorsi ed appelli.

A chiarire il concetto di violenza – considerata persecuzione anche quella morale (licenziamento dal posto di lavoro, espulsione dalle scuole, ecc.) – hanno provveduto infatti le Sezioni riunite della Corte dei conti, tra l'altro, con le sentenze n. 9 del 1º aprile 1998; n. 111 del 28 aprile 1998; n. 162 del 3 giugno 1998 e n. 8 del 25 marzo 2003, nelle quali si afferma che le misure concrete di attuazione della normativa antiebraica (tra cui i provvedimenti di espulsione dalle scuole pubbliche) debbono ritenersi idonee a concretizzare una specifica azione lesiva proveniente dall'apparato statale e intesa a ledere la persona colpita nei suoi valori inviolabili. La mancata partecipazione di un rappresentante dell'Unione delle comunità ebraiche italiane nella commissione è stata sanata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 268 del 1998.

Si rende ora perciò necessario approvare delle norme integrative che, eliminando ogni ambiguità interpretativa, estendano la valutazione delle persecuzioni anche a quelle successive all'8 settembre 1943, durante il periodo dell'occupazione nazista.

Risulta infatti ingiustificabile sotto qualsiasi aspetto (giuridico, storico, cronologico) l'uso dell'8 settembre 1943 quale termine finale riferibile all'attività persecutoria per motivi di ordine razziale rilevante ai fini della concessione di provvidenze previsto dalle norme risarcitorie, tra cui l'assegno di benemerenza.

Con l'approvazione del presente disegno di legge si darebbe soluzione equa ai problemi dei perseguitati razziali superstiti che ammontano in Italia ad alcune centinaia (meno di cinquecento).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Agli effetti della valutazione delle persecuzioni razziali ai fini della concessione dell'assegno vitalizio di benemerenza, previsto dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, sono considerati tutti gli effetti lesivi del diritto della persona nel periodo 7 luglio 1938-25 aprile 1945.

Art. 2.

1. Le domande dei perseguitati razziali, già respinte dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, come sostituito dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, sono riesaminate dalla Commissione medesima, includente il rappresentante dell'Unione delle comunità ebraiche italiane di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 17 luglio 1998, ai fini di una nuova valutazione delle singole situazioni in base a quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge.

€ 0,50